

REGOLAMENTO (CE) N. 811/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽²⁾ ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2) L'elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1037/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche⁽³⁾.

(3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non venisse sospesa l'introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l'introduzione delle seguenti specie:

— *Falco cherrug* proveniente da Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania e Tagikistan; *Ovis vignei boharensis* proveniente dall'Uzbekistan,

— *Odobenus rosmarus* proveniente dalla Groenlandia,

— *Accipiter erythropus*, *Aquila rapax*, *Gyps africanus*, *Lophaelagus occipitalis* e *Poicephalus gilielmi* provenienti dalla Guinea,

— *Hieraetus ayresii*, *Hieraetus spilogaster*, *Polemaetus bellicosus*, *Falco chicquera*, *Varanus ornatus* (esemplari selvatici e allevati allo stato naturale) e *Calabaria reinhardtii* (esemplari selvatici) provenienti dal Togo,

— *Agapornis pullarius* e *Poicephalus robustus* provenienti dalla Costa d'Avorio,

— *Stephanoaetus coronatus* proveniente dalla Costa d'Avorio e dal Togo,

— *Pyrrhura caeruleiceps* proveniente dalla Colombia; *Pyrrhura pfrimeri* proveniente dal Brasile,

— *Brookesia decaryi*, *Uroplatus ebenau*, *Uroplatus fimbriatus*, *Uroplatus guentheri*, *Uroplatus henkeli*, *Uroplatus lineatus*, *Uroplatus malama*, *Uroplatus phantasticus*, *Uroplatus pietschmanni*, *Uroplatus sikorae*, *Euphorbia ankarensis*, *Euphorbia berorohae*, *Euphorbia bongolavensis*, *Euphorbia duranii*, *Euphorbia fiananantsoae*, *Euphorbia iharanae*, *Euphorbia labatii*, *Euphorbia lophogona*, *Euphorbia neohumbertii*, *Euphorbia pachypodoides*, *Euphorbia razafindratsirae*, *Euphorbia suzannaemanimeri* e *Euphorbia waringiae* provenienti dal Madagascar,

— *Varanus niloticus* e *Kinixys homeana* (esemplari selvatici dal Togo, esemplari allevati allo stato naturale dal Benin) provenienti dal Benin e dal Togo,

— *Python regius*, *Geochelone sulcata* (esemplari allevati allo stato naturale) e *Pandinus imperator* (esemplari allevati allo stato naturale) provenienti dal Benin,

— *Cuora amboinensis*, *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Cheilinus undulatus*, *Hippocampus kelloggi* e *Seriatorpora stellata* provenienti dall'Indonesia,

— *Peltocephalus dumerilianus* proveniente dalla Guyana,

— *Chitra chitra* proveniente dalla Malaysia; *Cryptophyllobates azureiventris*, *Dendrobates variabilis* e *Dendrobates ventrimaculatus* provenienti dal Perù,

— *Hippocampus kuda* proveniente dall'Indonesia e dal Vietnam,

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 318/2008 della Commissione (GU L 95 dell'8.4.2008, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione (GU L 31 del 5.2.2008, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 238 dell'11.9.2007, pag. 3.